

LA RICHIESTA DI COPIE DI ATTI GIUDIZIARI

E' possibile richiedere copia di qualsiasi atto, documento, provvedimento depositato presso un Ufficio giudiziario. Tale possibilità spetta anzitutto alle parti e ai loro difensori e, più in generale, a chiunque ne abbia interesse.

Le copie possono essere:

- semplici: vengono richieste ai soli fini di conoscere il contenuto dell'atto. Le copie così ottenute non hanno alcun valore legale mancando della certificazione di conformità all'originale apposta dalla Cancelleria o Segreteria
- autentiche: sono munite della certificazione di conformità all'originale e quindi hanno lo stesso valore legale dell'atto di cui sono copia
- in forma esecutiva (non per le Procure delle Repubbliche): per le sentenze e gli altri provvedimenti dell'Autorità giudiziaria definitivi o a cui il Giudice stesso o la legge riconoscano l'esecutorietà, ossia la possibilità di poter procedere all'esecuzione forzata, le copie devono essere rilasciate con apposizione della cosiddetta formula esecutiva da parte del Cancelliere

L'Ufficio giudiziario competente al rilascio è quello presso il quale pende o si è svolto il procedimento o che ha emesso il provvedimento che ha definito il procedimento.

Per informazioni presso questa Procura: piano quinto, stanza 522, tel. 0187595521